

DECRETO “RILANCIO”
LE PRINCIPALI NOVITA’ A SOSTEGNO DEL LAVORO

Il 19 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto “Rilancio” nel quale sono contenute le misure adottate a sostegno del lavoro in riferimento all’emergenza COVID-19 che comporta la ripresa delle attività.

<p style="text-align: center;">Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 68)</p>	<p>È riconosciuta la possibilità di <u>richiedere ulteriori 5 settimane</u> di integrazione salariale con causale “Emergenza Covid-19” per coloro che hanno già usufruito delle 9 settimane, previste inizialmente dall’art. 19 del decreto-legge n.18 del 17 maggio 2020, nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020. È possibile usufruire di ulteriori 4 settimane, utilizzabili nel periodo il 1° settembre e il 31 ottobre. Tali settimane saranno anticipabili in caso di fruizione completa delle precedenti 5 settimane <u>esclusivamente</u> per i settori del turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo e cinema.</p> <p>Ai beneficiari di assegno ordinario con causale emergenza Covid-19 viene garantito il riconoscimento degli Assegno per il Nucleo Familiare.</p> <ul style="list-style-type: none">• Procedura: non è richiesto il rispetto della procedura e dei termini ordinari, ad esclusione degli obblighi di informazione, consultazione ed <u>esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva</u>.• Domanda: deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione. Ad esempio per un’integrazione salariale iniziata il 10 maggio la domanda deve essere presentata <u>entro il 30 giugno 2020</u>. Per le domande presentate oltre
---	---

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

	<p>tale termine, l'integrazione salariale non potrà essere riconosciuta per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domande a pagamento diretto: la domanda va inviata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Decorsi i predetti 30 giorni la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quella in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. • Cumulo con altre richieste nel 2020: i periodi di integrazione salariale con causale Covid-19 non rientrano nel limite delle 52 settimane per biennio mobile previste per la CIGO ed il FIS e non sono soggetti al tetto massimo d'importo erogabile. • Contribuzione addizionale: non previsto alcun contributo. • FIS assegno ordinario: è usufruibile dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti. E' possibile richiedere il pagamento della prestazione direttamente dall'INPS. • Fondi solidarietà bilaterali alternativi: garantiscono l'erogazione delle prestazioni seguendo il modello previsto per la Cassa Integrazione Ordinaria e l'assegno ordinario (compresi anche i Fondi bilaterali del Trentino – Alto Adige). • Requisiti del lavoratore: <u>essere in forza alla data del 25 marzo 2020, non è, invece, richiesta la sussistenza di un'anzianità di servizio di 90 giorni.</u> <p>L'erogazione delle prestazioni a sostegno del reddito del presente articolo è garantita fino alla concorrenza del tetto massimo di spesa di 11.521,9 milioni di euro.</p>
<p>Trattamento ordinario di cassa integrazione per già percettori di cassa integrazione straordinaria (art. 69)</p>	<p>Le aziende che percepivano trattamenti di integrazione salariale straordinaria e che hanno usufruito di integrazione ordinaria (CIGO) per 9 settimane, potranno richiedere ulteriori 5 settimane nel periodo 23 febbraio-31 agosto 2020. È possibile usufruire di ulteriori 4 settimane, utilizzabili tra il 1° settembre e il 31 ottobre,</p>

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

	<p>anticipabili in caso di fruizione completa delle precedenti 5 settimane esclusivamente per i settori del turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo e cinema.</p> <p>L'erogazione delle prestazioni per questa categoria di soggetti è garantita fino alla concorrenza del tetto massimo di 828,6 milioni di euro.</p>
<p>Cassa integrazione in deroga (art. 70-71)</p>	<p>Le Regioni e le Province Autonome possono prevedere per i datori di lavoro del settore privato che non rientrano nel campo di applicazione delle precedenti discipline (CIGO, Assegno Ordinario, FIS, Fondi di solidarietà bilaterali) e che hanno già avuto autorizzazione per le 9 settimane previste inizialmente dall'art. 22 del decreto-legge n.18 del 17 maggio 2020, nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020, la possibilità di richiedere ulteriori 5 settimane di integrazione salariale con causale "Emergenza Covid-19". È possibile usufruire di ulteriori 4 settimane, utilizzabili tra il 1° settembre e il 31 ottobre, anticipabili in caso di fruizione completa delle precedenti 5 settimane esclusivamente per i settori del turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo e cinema.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requisiti: Informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche in via telematica. Per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti non sono tenute a sottoscrivere l'accordo. • Contributi lavoratore: contribuzione figurativa riconosciuta dall'INPS per tutti i lavoratori interessati, compresi quelli del settore agricolo che vengono equiparati alla generalità dei lavoratori dipendenti. • Domanda: per i periodi successivi alle prime 9 settimane la domanda si dovrà presentare direttamente all'INPS. La domanda va inviata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Decorsi i predetti 30 giorni la

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

	<p>medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quella in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pagamento: obbligo del datore di lavoro di inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro il giorno 20 di ogni mese. <p>L'erogazione delle prestazioni per questi soggetti è garantita fino alla concorrenza del tetto massimo di 4936,1 milioni di euro.</p>
<p>Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale (art.71)</p>	<p>Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda entro il 15° giorno dall'inizio del periodo di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa. L'INPS anticipa il trattamento entro 15 giorni dal ricevimento della domanda in misura pari al 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. Successivamente alla trasmissione dei dati complessivi, l'INPS provvede all'erogazione del residuo.</p>
<p>Genitori/affidatari dipendenti del settore privato, autonomi e iscritti alla Gestione Separata (art. 72)</p>	<p><u>I dipendenti del settore privato, con figli di età non superiore ai 12 anni, hanno la possibilità di usufruire di un congedo continuativo o frazionato pari a 30 giorni, per i quali verrà corrisposta un'indennità pari al 50% della retribuzione ordinaria nel periodo dal 5 marzo al 31 luglio.</u> Questi periodi saranno coperti da contribuzione figurativa.</p> <p>È riconosciuta <u>alternativamente ad entrambi i genitori</u>, per un totale complessivo di trenta giorni, ed è subordinata <u>alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.</u></p> <p>Non si applica il limite d'età in caso di figli con disabilità in situazioni di gravità accertata.</p>

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

	<p><u>Per i genitori con figli minori di 16 anni</u>, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore, <u>potranno usufruire di un congedo non retribuito</u> per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche. Verrà garantita la conservazione del posto.</p> <p><u>Sono riconosciuti uno o più bonus di euro 1200 per coloro che ricorreranno a servizi integrativi per l'infanzia e per comprovata iscrizione ai centri estivi durante questo periodo.</u></p> <p>Il presente articolo si applica anche ai genitori/affidatari che sono lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione Separata INPS. Per i lavoratori autonomi la possibilità di beneficiare del bonus è subordinata alla comunicazione da parte delle Casse Previdenziali.</p>
<p>Permessi retribuiti (art. 73)</p>	<p>È <u>incrementato il numero di giornate di permessi retribuiti (L.104) fruibili di ulteriori 12 giornate</u>. I permessi, coperti da contribuzione figurativa, sono usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 per <u>un totale complessivo di 18 giornate</u>.</p>
<p>Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 74)</p>	<p><u>Per i lavoratori che sono in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva il periodo è equiparato a malattia</u> ai fini del trattamento economico. Tale periodo non è computabile nel periodo di comporto. E' sempre necessario presentare il certificato medico al datore di lavoro.</p> <p>Fino al 31 luglio 2020 i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo</p>

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

	svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie sono equiparati al ricovero ospedaliero.
Cumulabilità delle indennità (art. 75)	Le indennità previste dal Decreto Cura Italia agli art. 27,28,29,30,38 e 44 sono cumulabili e riconosciute a coloro che percepiscono l'assegno ordinario di invalidità .
Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (art. 77)	L'INAIL entro il 30 aprile 2020 trasferisce ad Invitalia 50 milioni di euro da erogare alle imprese e agli enti del terzo settore che abbiano acquistato dispositivi di protezione individuale al fine di garantire la continuità dell'attività produttiva.
Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 78)	Per garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività è stato istituito un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento di una indennità, nel limite di spesa 1150 milioni di euro. La disciplina verrà definita con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 60 giorni.
Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti (art. 80)	<u>A decorrere dal 17 marzo 2020 è precluso per 5 mesi (fino al 17 agosto 2020)</u> e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, <u>non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo</u> . Possono, inoltre, essere revocati i licenziamenti intimati per giustificato motivo oggettivo nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 17 marzo senza alcuna sanzione se contestualmente viene presentata domanda di integrazione salariale per gli stessi dipendenti.
Reddito di emergenza (art. 82)	Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica causa Covid-19, è riconosciuto un reddito d'emergenza (REM) . Le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2020 .

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

	<p>I beneficiari sono i nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Residenza in Italia • Un valore del reddito familiare, nel mese di aprile, inferiore all'ammontare del reddito di emergenza, ovvero euro 400 moltiplicati per un parametro identificativo della situazione familiare (art. 2 co. 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4), fino a un massimo di 2,1 nel caso di famiglie con componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza. • Un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Ulteriore aumento di euro 5.000 in presenza di componenti con disabilità grave o non autosufficienza. • Un valore ISEE inferiore ad euro 15.000. <p>Il REM non è compatibile con la presenza di componenti del nucleo familiari che percepiscono indennità previste dal decreto Cura Italia, oppure titolari di pensione diretta o indiretta, ad esclusione del solo assegno di invalidità, di reddito da lavoro dipendente e di reddito di cittadinanza.</p> <p>Non spetta ai detenuti, ai ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato.</p> <p>Il REM è erogato direttamente dall'INPS previa domanda mediante apposito modello, presentabile mediante CAF e patronati.</p> <p>Il riconoscimento del reddito di emergenza viene garantito nel rispetto del limite di spesa di 959,6 milioni di euro per l'anno 2020.</p>
<p>Sorveglianza sanitaria (art. 83)</p>	<p>Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario, i datori di lavoro assicurano una sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, in ragione all'età ed eventuali patologie pregresse.</p> <p>L'INAIL mette a disposizione i propri medici del lavoro per la sorveglianza sanitaria presso i datori di lavoro che non sono tenuti a nominare un medico competente.</p>

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

	<p>L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.</p>
<p>Fondo Nuove Competenze (art. 88)</p>	<p>Per consentire la graduale ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica per l'anno 2020, <u>i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale possono realizzare delle intese specifiche di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.</u></p> <p>Gli oneri relativi alle ore di formazione comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali sono a carico di un apposito fondo: Fondo Nuove Competenze, costituito presso l'ANPAL.</p> <p>Il limite di spesa stanziato per questo fondo è di 230 milioni di euro.</p> <p>Le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse verrà definito con un decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze che verrà emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>Lavoro agile (art. 90)</p>	<p>Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età inferiore a 14 anni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza di accordi individuali, mantenendo gli obblighi informativi previsti.</p> <p>Condizione essenziale per accedere a tale modalità di lavoro è che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.</p>
<p>Disposizioni in materia di NASPI e DIS-COLL (Art. 92)</p>	<p>Le prestazioni di disoccupazione NASPI e DIS-COLL, fruite dal 1° marzo al 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità previste dal presente decreto e dal precedente Decreto Cura Italia.</p>

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

	L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 93)	Per favorire la ripresa delle attività lavorative è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni previste dal d.lgs. 81/2015 (non si dovranno apporre le causali ordinarie).
Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro (art. 95)	<p>Al fine di permettere la ripresa del lavoro in completa sicurezza, l'INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali iscritte al registro delle imprese all'albo delle imprese artigiane, per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apparecchiature e attrezzature per l'isolamento e il distanziamento dei lavoratori; • Dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro; • Strumenti di protezione individuale. <p>L'importo massimo concedibile varia in base alle dimensioni delle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Da 1 a 9 dip.: euro 15.000; • Da 10 a 50 dip: euro 50.000; • + 50 dip.: euro 100.000. <p>Tali interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.</p>
Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (art. 98)	<p>Per i mesi di aprile e maggio 2020 è riconosciuta un'indennità pari a euro 600 in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.</p> <p>L'indennità non concorre alla formazione del reddito.</p>

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

La **domanda** deve essere **presentata** unitamente **all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione** e della **mancata percezione di altro reddito da lavoro** nonché del reddito di cittadinanza.

Il limite di spesa è pari a 80 milioni di euro.

I **lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a euro 50.000** possono accedere alla **Cassa integrazione in deroga per un massimo di 9 settimane**. Il limite massimo di spesa è di 21,1 milioni di euro.

Fonte: Decreto-Legge n°34 del 19 Maggio 2020

Centro Studi

Studio Necchio

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT